

**Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 18 luglio 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39824 — Autocarri**

**Relatore: Lettonia**

(2017/C 108/03)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra le imprese interessate ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
  2. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell'accordo e/o pratica concordata.
  3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
  4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell'accordo e/o delle pratiche concordate per l'infrazione sopra descritta nel progetto di decisione era di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
  5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'accordo e/o la pratica concordata descritti nel progetto di decisione sono stati tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE.
  6. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell'infrazione descritta nel progetto di decisione.
  7. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea per quanto riguarda i destinatari del progetto di decisione.
  8. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere ammende ai destinatari del progetto di decisione.
  9. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 per il progetto di decisione.
  10. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto riguarda la determinazione del valore delle vendite utilizzato per il calcolo dell'importo delle ammende inflitte dal progetto di decisione.
  11. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende per il progetto di decisione.
  12. Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende per il progetto di decisione.
  13. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che all'infrazione non si applicano circostanze aggravanti.
  14. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che all'infrazione non si applicano circostanze attenuanti.
  15. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 per il progetto di decisione.
  16. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2008 per il progetto di decisione.
  17. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende per il progetto di decisione.
  18. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-